

La richiesta di referendum abrogativo denominato "per l'eutanasia legale"

di Sergio Trentanovi

La sentenza della Corte Costituzionale n.242/2019 e la legge 219/2017

Il Comitato per 'l'eutanasia legale', di orientamento radicale, ha presentato, con richiesta pubblicata su GU 21/4/2021, proposta di referendum abrogativo parziale dell'art. 579 CP (omicidio del consenziente), intitolandola 'per l'eutanasia legale'; con essa si chiede di cancellare l'ipotesi-base del reato (l'omicidio del consenziente in quanto tale), mantenendo la rilevanza penale del fatto - pena dell'omicidio - per le sole ipotesi aggravate della norma (cioè quando la vittima è persona minore di anni 18 - *caso n.1* - o inferma di mente o in condizioni di infermità o deficienza psichica - *caso n.2* -; oppure quando si tratti di persona il cui consenso sia stato estorto o carpito con violenza, minaccia, suggestione o inganno - *caso n. 3* -).

In sostanza **se il quesito abrogativo**, per il quale sono già state raccolte più di un milione di firme, **venisse ammesso dalla Corte Costituzionale e poi approvato in sede referendaria**, non si verrebbe affatto a legalizzare o comunque considerare penalmente irrilevante, 'soltanto' (come da intenzione dichiarata dai proponenti ed ingannevole intitolazione del referendum) ogni forma di eutanasia attiva e passiva, ma **si legalizzerebbe addirittura ogni omicidio, per qual-**

siasi causa, purchè 'consentito' in qualsiasi forma dalla stessa vittima.

Ciò senza la previsione di alcuna causa, motivo o ragione di sofferenza 'legittimante' e senza necessità di nessun accertamento, preventivo o successivo all'evento-morte, nemmeno sulle motivazioni del consenso; e, naturalmente, senza la previsione di alcun preventivo percorso di 'cura' né in qualsiasi modo dissuasivo.

Tralascio in questa sede i pur gravi dubbi 'tecnico-formali' sull'ammissibilità del quesito in relazione alla mancanza di chiarezza, e passo subito alla valutazione sostanziale: è evidente il contrasto diretto del quesito (da cui discende inammissibilità costituzionale) con i principi fondamentali di cui agli artt. 2-3-32 Cost., posti a base della sentenza della Corte Costituzionale 242/2019 e della stessa legge 219/2017 (*art.1 comma 1: 'la presente legge...tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità ed all'autodeterminazione della persona...'*).

In particolare poiché, in conseguenza della sua approvazione, diventerebbe sempre penalmente irrilevante l'uccisione di un essere umano purchè con il suo consenso, ciò contrasterebbe radicalmente con gli obblighi di 'garanzia e tutela dei diritti inviolabili

dell'uomo' (e tra di essi, primo e presupposto, il diritto alla vita) che la Repubblica si assume il "compito" di assicurare direttamente, anche richiedendo a tutti "l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà" (artt.2-3 Cost.).

Inoltre è evidente il contrasto con l'art.3 della Costituzione, in particolare con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, perché, mentre resterebbe punito dall'art. 580 CP il meno grave reato di aiuto al suicidio (salvo la circoscritta causa di non punibilità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale), diverrebbe penalmente lecito (eccetto che per le ipotesi aggravate di cui sopra) l'ancor più grave attentato al diritto alla vita costituito dall'uccidere una persona con il suo consenso (art.579 CP).

La sentenza della Corte Costituzionale 242/2019, invece, non ha affatto abolito un reato (art.580 CP), ma ha soltanto previsto una limitatissima causa di non punibilità di chi lo agevoli solo nella fase esecutiva, collegandola a tassative condizioni di eccezionale sofferenza del suicida.

Ha ribadito anzi che per tutti gli altri casi previsti dall'art.580 CP (in particolare determinazione, istigazione o rafforzamento dell'intenzione suicida) deve rimanere integralmente ap-

plicabile, senza eccezioni, la pena prevista per l'aiuto al suicidio.

A differenza che nell'omicidio del consenziente, nel reato di aiuto al suicidio la 'decisione ultima e l'atto esecutivo irreversibile e definitivo' sono comunque compiuti dallo stesso suicida; la Corte sottolinea anzi che per l'applicazione della non punibilità dell'agevolatore deve restare "ferma la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà fino all'ultimo...il che è insito nel fatto stesso che l'interessato conserva, per definizione, il dominio dell'atto finale che innesca il processo letale"(ndr: le frasi e le espressioni così virgolettate " sono tratte direttamente dal testo della sentenza).

Invece nell'omicidio del consenziente (art.579 CP) è sempre il terzo che provoca, anche esecutivamente e direttamente, la morte della persona.

La sentenza sull'art.580 si preoccupa di limitare al massimo la possibilità che in una situazione di gravissima sofferenza si verifichino interventi esterni non dissuasivi di propositi suicidari e prevede che vada esente da pena (soltanto) chi abbia agevolato "l'esecuzione del proposito di suicidio, liberamente ed autonomamente formatosi, di persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale ed affetta

da patologia irreversibile, fonte di sofferenze che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico competente".

La Corte ha parallelamente ritenuto che non fosse costituzionalmente corretto lasciare che, a seguito di un eventuale "annullamento secco", seppur limitato, di una norma penale ritenuta parzialmente incostituzionale, si creassero "intollerabili vuoti di tutela per i valori protetti, generando il pericolo di abusi per la vita di persone in situazione di vulnerabilità"; pertanto ha previsto condizioni, modalità, limiti, accertamenti e verifiche indispensabili per poter dichiarare non punibile chi abbia agevolato il suicidio altrui. Ed ha ricavato la disciplina contenuta nel dispositivo e nella motivazione (da leggere unitariamente) dal sistema normativo vigente, in particolare facendo riferimento agli artt.1 e 2 della l.219/2017, di cui ha dato, naturalmente, una interpretazione vincolante costituzionalmente orientata (artt.2, 3 e 32 della Costituzione).

Anche se la norma 'attaccata' dal referendum radicale è quella

dell'art.579 CP, diversa e ancor più grave di quella (art.580 CP) per cui è intervenuta la Corte Costituzionale, è però evidente, in questo contesto, che per il controllo di costituzionalità del quesito referendario proposto valgono gli stessi principi costituzionali sottolineati dalla Corte con la sentenza 242/2019, trattandosi in entrambi i casi di norme poste a tutela e garanzia del rispetto della vita umana.

Ciò premesso, per verificare ulteriormente il radicale contrasto del quesito abrogativo con i principi costituzionali e con le indicazioni vincolanti dettate dalla Corte, riporto di seguito alcuni dei passi tratti dalla sentenza 242/2019 :

🔗 il "diritto alla vita (è) riconosciuto implicitamente - come primo dei diritti inviolabili dell'uomo...in quanto presupposto per l'esercizio di tutti gli altri - dall'art.2 Cost....nonchè, in modo esplicito, dall'art.2 CEDU "(Corte Europea diritti dell'uomo);

🔗 " dal diritto alla vita discende il dovere dello Stato di tutelare ogni individuo; non quello, diametralmente opposto, di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire; che dal diritto alla vita, garantito dall'art.2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio

diritto a morire, è stato del resto da tempo affermato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, proprio in relazione alla tematica dell'aiuto al suicidio". Da ciò consegue che, essendo negato dalla Corte Costituzionale ogni 'diritto al suicidio' non può nemmeno esser prevista la possibilità "dell'obiezione di coscienza del personale sanitario, perché la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita ad escludere la punibilità dell'aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici";

🔗 in relazione all'aiuto al suicidio (ma naturalmente ed a maggior ragione anche in relazione all'omicidio del consenziente) la protezione penale si impone per la "tutela del diritto alla vita, che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio -(e, naturalmente, dell'omicidio, pur consentito: ndr)-. Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in essere il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere";

🔗 non è legittimo contestare il divieto penale "in nome di una concezione

astratta dell'autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Anzi è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimuovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art.3, secondo comma, Cost.):

La Corte Costituzionale sottolinea ancora "l'esigenza di coinvolgimento dell'interessato in un percorso di cure palliative", specificando che "l'art.2 della legge n.219/2017 prevede che debba esser sempre garantita al paziente un'appropriate terapia del dolore e l'erogazione delle cure palliative previste dalla legge n.38/2010 "; e, ancora, che essa " spesso si presta...a rimuovere le cause della volontà del paziente di congedarsi dalla vita". In ogni caso deve esser sempre garantita "la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà";

La stessa Corte ribadisce, istituendo un qualche parallelismo tra condizioni di non punibilità dell'aiuto al suicidio ed il rifiuto di 'trattamenti terapeutici necessari alla propria sopravvivenza' (art.1, comma 5 della l.219/2017), che non solo devono esser prospettate le "possibili alternative", ma che va promossa "ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica"; è pertanto necessaria la prosecuzione della 'cura' fino al termine della vita. La cura è costituzionalmente irrinunciabile (impossibilità di ogni 'abbandono della cura') nonostante la rinunciabilità dei singoli trattamenti terapeutici; pertanto "il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico" (art.2 primo comma della l. 219/2017).